



Nn. 1870 e 157-A

Relazione orale
Relatore LEPRI

TESTO PROPOSTO DALLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

Comunicato alla Presidenza il 16 marzo 2016

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (n. 1870)

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze**

(V. Stampato Camera n. 2617)

approvato dalla Camera dei deputati il 9 aprile 2015

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 aprile 2015*

CON ANNESSO TESTO DEL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia
di organizzazioni di volontariato (n. 157)

d’iniziativa della senatrice BIANCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

del quale la Commissione propone l’assorbimento nel disegno di legge n. 1870

NONCHÉ DELLA

PETIZIONE

del signor Fabio RATTO TRABUCCO (n. 849)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 2013

INDICE

Pareri:

– della 5 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	4
– della 12 ^a Commissione permanente	»	8
– della 14 ^a Commissione permanente	»	13
– della Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	17

Disegni di legge:

– n. 1870, testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione	»	19
– n. 157, d’iniziativa della senatrice Bianconi	»	42

Petizione (n. 849), presentata dal signor Fabio Ratto Trabucco.	»	49
---	---	----

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: LAI)

sul disegno di legge n. 1870 e su emendamento

4 febbraio 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge e l'emendamento 10.200, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

che nell'articolo 1, dopo il comma 5 sia aggiunto il seguente: «5-*bis*. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente legge, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie»;

che sia approvato, al fine di superare i problemi di copertura, l'emendamento 10.200, sul quale il parere è, altresì, non ostativo.

Il parere rimane sospeso su tutti i restanti emendamenti.

su emendamenti

18 febbraio 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.6, 2.7, 2.8, 2.36, 2.41, 4.82, 5.65, 5.66, 5.67, 7.5, 7.6, 7.41, 8.16, 9.44, 9.45, 9.46,

9.49, 9.58, 9.67, 9.79, 9.86, 10.1, 10.2, 1.23, 1.24, 3.33, 4.98, 4.99, 4.101, 4.102, 4.106, 4.107, 4.110, 4.120, 4.129, 4.130, 4.145, 4.151, 5.5, 5.37, 5.38, 5.39, 5.43, 5.77, 5.78, 5.82, 5.83, 5.84, 5.85, 5.86, 5.87, 5.92, 5.95, 5.96, 5.97, 5.98, 5.99, 5.100, 5.101, 5.102, 5.103, 5.111, 5.112, 6.2, 6.34, 6.35, 6.36, 6.43, 6.44, 6.61, 6.73, 6.79, 6.80, 6.82, 7.1, 7.3, 8.39, 8.53, 9.3, 9.29, 9.42, 9.47, 9.65, 9.69, 9.80, 9.87, 9.91, 4.42, 4.50, 6.18, 6.20, 7.30, 8.21, 8.22, 8.36, 8.50, 9.26, 9.27 e 10.3.

Il parere sull'emendamento 4.100 è di nulla osta, condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento infine del seguente periodo: «Dall'attività di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Il parere è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.21, all'inserimento, dopo la parola: «annualmente» delle seguenti: «, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente,».

Il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti 5.104, 5.105 e 5.108, all'inserimento, dopo le parole: «di un ente nazionale» delle seguenti: «che può essere», e dopo la parola: «costituito» delle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Il parere è altresì di nulla osta, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 9.78, all'inserimento infine del seguente periodo: «nelle convenzioni è espressamente stabilita l'assenza di oneri per l'istituto scolastico e per la finanza pubblica».

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte trasmesse successivamente al 14 ottobre 2015.

23 febbraio 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 5.502, 9.100 e 10.100, nonché sui subemendamenti 5.501/10, 5.501./11, 6.104/1, 7.104/1 e 9.100/7.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti ad eccezione che sulla proposta 5.501, sulla quale il parere rimane sospeso.

24 febbraio 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti 5.501, 1.100 (testo 2) e 5.3 (testo 2) relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

1° marzo 2016

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti, relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.100 (testo 2) e 9.104.

Esprime altresì parere di semplice contrarietà sull'emendamento 5.502 (testo 2).

Il parere non ostativo sulla proposta 4.503 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle parole: «prevedere adeguate tutele per i lavoratori occupati negli enti del Terzo settore e».

Il parere è, infine, non ostativo sui restanti emendamenti.

9 marzo 2016

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti, relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 9.100 (testo 3), 9.104 (testo 2), 10.200 (testo 2) e 9.0.100.

Rimane invece sospeso il parere sulle ulteriori riformulazioni del relatore e subemendamenti trasmessi in data 4 marzo 2016.

10 marzo 2016

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti, relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.501/3, 4.504/7, 4.504/8, 4.504/9 e 9.104 (testo corretto).

Il parere è di semplice contrarietà sui subemendamenti 4.505/1 e 7.105/2.

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte.

16 marzo 2016

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti, relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui subemendamenti 9.0.100/10, 9.0.100/163, 9.0.100/164, 9.0.100/165, 9.0.100/167, 9.0.100/168, 9.0.100/219, 9.0.100/220, 9.0.100/221, 9.0.100/2, 9.0.100/3, 9.0.100/4, 9.0.100/8 e 9.0.100/243.

Il parere di nulla osta sulle proposte 9.0.100/16, 9.0.100/17, 9.0.100/18, 9.0.100/19, 9.0.100/20, 9.0.100/21, 9.0.100/22 e 9.0.100/23 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, al corrispondente

cambiamento della decorrenza della copertura qualora le proposte medesime siano approvate.

Il parere è di nulla osta su tutti restanti subemendamenti all'emendamento 9.0.100.

PARERE DELLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE
(IGIENE E SANITÀ)

(Estensore: BIANCO)

sul disegno di legge n. 1870

15 luglio 2015

La Commissione,
esaminato il disegno di legge,

premessi che:

il provvedimento è inteso a realizzare, attraverso lo strumento della delega al Governo, la revisione e il riordino della disciplina del Terzo settore e dei relativi enti (codice terzo settore), con riguardo anche alla revisione delle norme del codice civile in materia di associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute e non riconosciute come persone giuridiche; nonché della disciplina dell'impresa sociale e di quella del Servizio civile universale, intervenendo su una vasta e complessa normativa stratificatasi negli anni in modo disarmonico, che richiede una più puntuale definizione dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della funzione legislativa delegata;

il provvedimento, nella parte relativa al Terzo settore e all'impresa sociale, intervenendo in un settore dell'economia reale che l'indagine ISTAT del dicembre 2011 ha stimato pari a 64 mld di euro/anno, fondato sulla espressione, libera, consapevole e privata di principi etici, civili e sociali costituzionalmente protetti (partecipazione, associazionismo, solidarietà, sussidiarietà), deve altresì bilanciare il rispetto di diritti di pari rango costituzionale affidati alla tutela dello Stato nelle sue articolazioni centrali e territoriali (la salute individuale e collettiva, l'assistenza, l'istruzione, la formazione, il lavoro, la libertà di impresa, la tutela ambientale, etc);

il Terzo settore, nelle molteplici forme in cui si costituisce ed esprime, per le finalità che persegue, fa leva su un modello di partecipazione pro attiva dei singoli e delle comunità; costruisce ed alimenta relazioni improntate alla cooperazione e cogestione con soggetti pubblici e privati; si colloca tra Stato e mercato nella produzione e nello scambio di beni materiali ed immateriali rivolti al bene comune, disegnando un *welfare* partecipativo o altrimenti di comunità che sarà tanto più efficace quanto più il *welfare* pubblico, sarà certo negli obiettivi e efficace nelle

realizzazioni secondo un profilo di forte integrazione su obiettivi programmati, comuni e condivisi;

il riordino della normativa di settore, positivo ed auspicato, deve tendere ad armonizzare diversità organizzative e gestionali, semplificando procedure e alleggerendo il carico burocratico in una cornice di regole certe, senza tuttavia forzose omologazioni di soggetti che proprio dalla ricchezza delle diversità traggono forza propulsiva per promuovere e sviluppare i livelli di cittadinanza attiva, coesione sociale e protezione sociale attraverso la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona umana;

la matrice comune di valori etici, civili e sociali di riferimento e caratterizzanti tutto il Terzo settore è compiutamente espressa nelle associazioni di volontariato e va dunque riconosciuta tale integrità e incentivata tale identità anche migliorando in tal senso la già buona legge fondativa 266 del 1991, così che la trasversale presenza del volontariato in tutte le realtà possa costituire una garanzia ed uno stimolo a generare e mantenere tali valori e ad assicurare la presenza delle condizioni per un sano e robusto Terzo settore;

considerato che:

nell'ultimo censimento ISTAT (concluso nel 2011), condotto in conformità alla definizione internazionale del S.N.A. (*System of National Accounts*), in cui è determinante il criterio di non lucro, ovvero il divieto di distribuire con modalità dirette o indirette profitti o guadagni diversi dalle retribuzioni, i dati disaggregati certificano l'ampia presenza di tutte le tipologie di istituzioni *no profit* ed il peso rilevante, in termini economici e di produzione ed erogazione di servizi, nei settori sanitario e assistenziale;

in particolare:

nel settore sanitario le istituzioni rilevate sono state circa 11.000, con il 36,1 per cento (3.964) a prevalente finanziamento pubblico (affidamenti di servizi in convenzione) e il restante 63,9 per cento (7.005) a prevalente finanziamento privato; il finanziamento pubblico in ogni caso costituiva circa il 65,5 per cento delle entrate totali del settore, queste ultime corrispondevano al 17,8 per cento delle entrate complessive del Terzo settore (64 mld) e quindi pari a circa 11 miliardi di euro; in altre parole il finanziamento pubblico nel 2011 è risultato di poco inferiore ai 7 miliardi. La dimensione media per addetti e volontari era di 14,5 addetti e 30,8 volontari con un numero complessivo di volontari operanti nel settore stimato in circa 338.000; la dimensione media dei soggetti censiti sul parametro economico delle entrate era di 1.037.000 euro; è risultato di natura solidaristica il 92,7 per cento dei soggetti censiti;

nel settore assistenza, su complessivi 25.044 soggetti censiti, il 32,8 per cento (8.212) sono risultati a prevalente finanziamento pubblico (affidamenti di servizi in convenzione), il restante 67,2 per cento (16.832) a prevalente finanziamento privato; il finanziamento pubblico in ogni

caso costituiva circa il 52 per cento delle entrate totali del settore; queste ultime corrispondevano al 15 per cento circa delle entrate complessive del Terzo settore (64 mld) e quindi pari a circa 9,5 mld di euro, in altre parole il finanziamento pubblico nel 2011 è risultato di poco inferiore ai 5 mld. La dimensione media per addetti e volontari era di 9 addetti e 23,9 volontari con un numero complessivo di volontari operanti nel settore stimato in circa 599.000. La dimensione media dei soggetti censiti sul parametro economico delle entrate era di 643.000 euro. E' risultato di natura solidaristica il 90,5 per cento dei soggetti censiti;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) nell'ambito dell'articolo 1, al comma 1, occorrerebbe precisare e completare la definizione di enti del Terzo settore. In particolare, bisognerebbe esplicitare che detti enti si fondano sulla libera e consapevole partecipazione dei cittadini che, in conformità agli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto periodo, della Costituzione, scelgono di dedicare tempo e risorse economiche alla cura degli altri e del bene comune;

2) nell'ambito dell'articolo 2, al comma 1, lettera *a*), occorrerebbe esplicitare il *favor* per gli enti del Terzo settore, così come avviene alla lettera *b*) per l'iniziativa economica privata, utilizzando il verbo «favorire», in aggiunta a quello «riconoscere»;

3) nell'ambito dell'articolo 2, al comma 1, lettera *d*), occorrerebbe prevedere, oltre che la semplificazione della normativa, anche l'alleggerimento degli oneri burocratici (in generale e con specifico riguardo al riconoscimento delle organizzazioni non governative);

4) nell'ambito dell'articolo 4, al comma 1, lettera *c*), occorrerebbe meglio declinare i concetti di «efficacia», «efficienza» ed «economicità», con la missione istituzionale degli enti del Terzo settore, prevedendo un più consono riferimento alla "appropriatezza dei servizi resi anche in ragione delle risorse impiegate";

5) nell'ambito dell'articolo 4, al comma 1, lettera *m*), occorrerebbe: integrare il generico riferimento al rispetto di *standard* di qualità con il richiamo dei criteri e requisiti che presiedono all'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie; prevedere la definizione di indicatori di processo e di risultato per consentire la misurazione su basi oggettive dell'impatto sociale del servizio; prefigurare la possibilità che gli affidamenti avvengano non in via esclusiva attraverso procedure di gara, ma anche attraverso forme di *partnership* tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore (cooperazione e cogestione); richiamare la necessità di tutelare i lavoratori del settore anche individuando i contratti di riferimento, escludendo dalle gare pubbliche per l'affidamento dei servizi il criterio del massimo ribasso;

6) nell'ambito dell'articolo 5, al comma 1, lettera *a*), occorrerebbe prestare specifica attenzione al tema della formazione, quale parte fondamentale dello *status* del volontario che opera all'interno degli enti del Terzo settore; inoltre, fermi restando il principio di gratuità ed il contra-

sto di ogni forma di retribuzione surrettizia e lavoro sommerso, bisognerebbe introdurre un criterio di delega atto a garantire un sistema trasparente e semplificato di rimborsi;

7) nell'ambito dell'articolo 5, al comma 1, lettera *c*), si potrebbe prefigurare la possibilità di *stages* da ricollegare alle forme di alternanza scuola lavoro previste dalla legislazione concernente il settore scolastico;

8) nell'ambito dell'articolo 5, al comma 1, lettera *d*), per ciò che attiene alla valorizzazione delle reti associative di secondo livello, parrebbe opportuno sottolineare che tali forme associative dovrebbero essere principalmente preordinate a coordinare i diversi enti che operano in settori omogenei;

9) nell'ambito dell'articolo 5, al comma 1, lettera *e*), numeri 1) e 2), occorrerebbe affidare alle organizzazioni di volontariato non solo la promozione, ma anche la gestione dei centri di servizio (CSV) per il volontariato;

10) nell'ambito dell'articolo 5, al comma 1, lettera *e*), numero 3), quanto alle modalità di finanziamento dei CSV, occorrerebbe introdurre dei meccanismi di riequilibrio territoriale; inoltre, in coerenza con i prefigurati ruoli di servizio a tutti gli enti del Terzo settore, potrebbe valutarsi l'opportunità di destinare a tale finalità una quota degli utili realizzati dalle imprese sociali;

11) nell'ambito dell'articolo 5, al comma 1, lettera *e*), numero 4), occorrerebbe meglio precisare a chi spetti la costituzione degli organismi di controllo delle attività e della gestione dei CSV, nonché le modalità operative, i profili di compatibilità, il regime sanzionatorio, apparendo opportuno che tale competenza, terza e trasparente, riconosca un ruolo rilevante a rappresentanze dei soggetti finanziatori;

12) nell'ambito dell'articolo 6, al comma 1, lettera *a*), alcuni concetti chiave, come quelli di «obiettivo primario» e «destinazione prevalente» degli utili a obiettivi sociali, appaiono non sufficientemente determinati e ciò rende non del tutto chiara la configurazione dell'impresa sociale;

13) nell'ambito dell'articolo 6, al comma 1, lettera *d*), sempre in tema di impresa sociale, occorrerebbero principi e criteri direttivi più precisi in merito alle condizioni e ai limiti cui assoggettare le «forme di remunerazione del capitale sociale» e di «ripartizione degli utili», apparendo non sufficiente il richiamo in via analogica di quanto disposto per le cooperative a mutualità prevalente;

14) nell'ambito dell'articolo 8, al comma, 1, lettera *a*), andrebbe meglio precisato che il servizio civile si costituisce per la difesa civile non armata della patria e dei principi fondamentali della Costituzione italiana;

15) nell'ambito dell'articolo 8, al comma, 1, lettera *g*), occorrerebbe valutare la possibilità di prevedere casi nei quali la durata del servizio civile possa arrivare fino ai diciotto mesi.

Si chiede che il presente parere sia stampato in allegato alla relazione che codesta Commissione presenterà all'Assemblea.

PARERI DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: FISSORE)

sui disegni di legge nn. 1870 e 157

6 maggio 2015

La Commissione, esaminati i disegni di legge,

considerato che il disegno di legge n. 1870 prevede una serie di interventi normativi, oggetto di apposite deleghe legislative conferite al Governo, volti a introdurre misure dirette a valorizzare il potenziale di crescita e occupazione insito nell'economia sociale e nelle attività svolte dal cosiddetto Terzo settore, attraverso la costruzione di un rinnovato sistema che favorisca la partecipazione attiva e responsabile delle persone, singolarmente o in forma associata, nonché mediante il riordino e l'armonizzazione di incentivi e strumenti di sostegno;

considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del predetto disegno di legge, per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, che – in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi – promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, da cui sono escluse le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati e le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;

considerato, in particolare, che con i decreti delegati si dovrà provvedere: alla revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro; al riordino e revisione organica delle disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria e la disciplina delle attività di volontariato; alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale, intesa come l'impresa avente come obiettivo primario la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale, che destina i propri utili prevalentemente al raggiungimento di obiettivi sociali e che favorisce il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività; alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, finaliz-

zato alla difesa dei valori fondativi della patria, attraverso la realizzazione di esperienze di cittadinanza attiva, di solidarietà e di inclusione sociale;

rilevato che l'articolo 9 prevede che i decreti delegati disciplinino le misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e, in particolare: introducano un regime tributario di vantaggio; prevedano misure agevolative di accesso al credito per le imprese sociali; istituiscano un fondo rotativo per finanziare a condizioni agevolate gli investimenti degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali in beni strumentali; promuovano i titoli di solidarietà e le altre forme di finanza sociale; assegnino agli enti del Terzo settore immobili pubblici inutilizzati o beni confiscati alla criminalità organizzata;

considerato che il disegno di legge n. 157 reca disposizioni di diretta applicazione, volte a modificare la legge n. 266 del 1991 sul volontariato, per adeguarla al mutato contesto in cui operano le organizzazioni volontaristiche e alle modifiche intervenute con la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione adeguando le disposizioni relative alle regioni;

ricordato che l'Unione europea, nell'ambito dell'Anno europeo delle attività di volontariato che promuovono la cittadinanza attiva (2011), dell'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e solidarietà tra le generazioni (2012) e dell'Anno europeo dei cittadini (2013-2014), ha richiesto agli Stati membri il maggior coinvolgimento possibile della società civile nell'ambito delle politiche pubbliche per rafforzare gli sforzi tesi al raggiungimento degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale e di lotta contro l'esclusione sociale e le discriminazioni, fissati nel Trattato sull'Unione europea (articolo 3 del TUE). In tal senso, la Strategia Europa 2020 e il Quadro strategico comune 2014-2020 della politica di coesione prevedono il coinvolgimento di tutti i *partner* a livello nazionale, regionale e locale, includendo le parti sociali e le organizzazioni della società civile, in una *governance* multilivello per tutte le fasi di programmazione e attuazione delle politiche;

considerato, in particolare, che il volontariato non dispone di un quadro normativo di riferimento europeo, sebbene l'Unione riconosca che le attività di volontariato contribuiscono direttamente agli obiettivi fondamentali delle politiche dell'Unione europea quali l'inclusione sociale, l'occupazione, l'istruzione, lo sviluppo delle competenze e la promozione della cittadinanza, e che il volontariato è contemplato nell'ambito del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) all'articolo 165 concernente l'istruzione, la formazione professionale, la gioventù e lo sport;

considerato che il Parlamento europeo, nella risoluzione del 10 dicembre 2013 su volontariato e attività volontaria in Europa, sottolinea che il volontariato, sia dei giovani che degli anziani, promuove l'apprendimento interculturale, l'identità europea e la solidarietà fra le generazioni e contribuisce all'invecchiamento attivo e alla partecipazione civica in tutte le fasi della vita. Al riguardo, il Parlamento europeo chiede con fer-

mezza che gli Stati membri adottino le misure necessarie per istituzionalizzare il volontariato, conformemente alle rispettive legislazioni in materia di lavoro, ponendo un particolare accento sul rafforzamento dei diritti e doveri dei volontari in base alla Carta europea dei diritti;

considerato che il Parlamento europeo esorta, inoltre, le autorità nazionali, regionali e locali a garantire un finanziamento adeguato, a semplificare le procedure amministrative e a prevedere incentivi fiscali per le organizzazioni e le reti di volontari, in particolare quelle di piccole dimensioni e con mezzi limitati, e chiede a tal fine che il concetto di sovvenzione alle associazioni sia chiarito, affinché i finanziamenti associativi non siano più confusi con gli aiuti di Stato che possono ostacolare la concorrenza nel settore economico,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'articolo 8, concernente il servizio civile, si ricorda che nel giugno 2010 era stato aperto il caso EU Pilot n. 1178/10/JLSE, nel quale la Commissione europea aveva rilevato che il requisito della cittadinanza italiana previsto dalla normativa nazionale (l'articolo 3 del decreto legislativo n. 77 del 2002) per l'accesso al servizio civile configurerebbe una discriminazione su base nazionale nei confronti di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea e nei confronti di cittadini di Paesi terzi, soggiornanti di lungo periodo o beneficiari di protezione internazionale (caso EU Pilot n. 5832/13/HOME, avviato nel novembre 2013). Successivamente, anche il Consiglio di Stato si è pronunciato (parere n. 1091 del 9 ottobre 2014), sostenendo che, sebbene la radice sottesa al servizio civile e al servizio di leva sia il dovere di «difesa della Patria», la nuova connotazione assunta da tale espressione lo fa ricondurre piuttosto all'impegno sociale non armato in senso ampio, di cui agli articoli 2 e 4 della Costituzione, e «quale esperienza formativa volta a favorire l'ingresso nel mondo del lavoro, al pari dell'istituto del tirocinio, dovendosi, pertanto, ritenere riconducibile alla categoria della formazione professionale». Valuti, pertanto, la Commissione di merito, l'opportunità di inserire tra i principi e criteri direttivi anche l'indicazione al Governo di abrogare il requisito della cittadinanza italiana previsto dalla normativa nazionale (l'articolo 3 del decreto legislativo n. 77 del 2002) per l'accesso al servizio civile;

in riferimento all'articolo 9, concernente le agevolazioni da destinare agli enti del Terzo settore, tra cui anche le imprese sociali, si ritiene opportuno inserire tra i principi e criteri direttivi anche l'indicazione al Governo di provvedere alla notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, dei regimi agevolativi che possano ritenersi non compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107 del TFUE.

su emendamenti al disegno di legge n. 1870

16 settembre 2015

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, richiamato il parere espresso dalla Commissione, in data 6 maggio 2015, sul testo del disegno di legge;

ricordato, in particolare, che in riferimento all'articolo 8, concernente il servizio civile, nel giugno 2010 era stato aperto il caso EU Pilot n. 1178/10/JLSE, nel quale la Commissione europea aveva rilevato che il requisito della cittadinanza italiana previsto dalla normativa nazionale (l'articolo 3 del decreto legislativo n. 77 del 2002) per l'accesso al servizio civile configurerebbe una discriminazione su base nazionale nei confronti di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea e nei confronti di cittadini di Paesi terzi, soggiornanti di lungo periodo o beneficiari di protezione internazionale (caso EU Pilot n. 5832/13/HOME, avviato nel novembre 2013). Successivamente, anche il Consiglio di Stato si è pronunciato (parere n. 1091 del 9 ottobre 2014), sostenendo che, sebbene la radice sottesa al servizio civile e al servizio di leva sia il dovere di «difesa della Patria», la nuova connotazione assunta da tale espressione lo fa ricondurre piuttosto all'impegno sociale non armato in senso ampio, di cui agli articoli 2 e 4 della Costituzione, e «quale esperienza formativa volta a favorire l'ingresso nel mondo del lavoro, al pari dell'istituto del tirocinio, dovendosi, pertanto, ritenere riconducibile alla categoria della formazione professionale»;

ricordato, inoltre, che il Parlamento europeo, nella risoluzione del 10 dicembre 2013 su volontariato e attività volontaria in Europa, chiede con fermezza che gli Stati membri adottino le misure necessarie per istituzionalizzare il volontariato, ed esorta le autorità nazionali, regionali e locali a garantire un finanziamento adeguato, a semplificare le procedure amministrative e a prevedere incentivi fiscali per le organizzazioni e le reti di volontari, in particolare quelle di piccole dimensioni e con mezzi limitati, e chiede a tal fine che il concetto di sovvenzione alle associazioni sia chiarito, affinché i finanziamenti associativi non siano più confusi con gli aiuti di Stato che possono ostacolare la concorrenza nel settore economico,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo su tutti gli emendamenti riferiti al disegno di legge, salvo che per l'emendamento 8.19, su cui il parere è favorevole, per l'emendamento 8.54, su cui il parere è contrario e per l'emendamento 9.3, su cui il parere è favorevole nel presupposto che sia notificato alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER
LE QUESTIONI REGIONALI**

(Estensore: senatore RUTA)

sul disegno di legge

8 luglio 2015

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

rilevato che le disposizioni contenute nel provvedimento, recanti delega al Governo a riformare la disciplina della costituzione, dell'organizzazione delle forme di governo e del ruolo degli enti diretti a promuovere e realizzare finalità solidaristiche e di interesse generale, pur essendo prevalentemente riconducibili alla materia dell'«ordinamento civile», la cui disciplina è demandata, dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché a quelle «materie non materie» identificate dalla giurisprudenza costituzionale in quelle funzioni finalisticamente orientate e trasversali rispetto al riparto verticale e orizzontale di competenze, come ad esempio la fissazione dei «livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritti civili e sociali», incidono anche su ambiti materiali ascrivibili alla competenza legislativa concorrente e residuale delle regioni;

osservato, tuttavia, che la materia del Terzo settore, non espressamente menzionata dall'articolo 117 della Costituzione, appare riconducibile anche ad ambiti competenziali afferenti sia alla competenza regionale residuale (ove ricadono, come rilevato dalla giurisprudenza costituzionale, le politiche sociali, l'istruzione e la formazione professionale, l'artigianato, il commercio su aree pubbliche, l'agricoltura, il turismo) sia alla competenza concorrente (e, ad esempio, alla tutela della salute, che comprende l'assistenza socio-sanitaria, settore nel quale operano numerosi soggetti del Terzo settore, o alla valorizzazione dei beni culturali);

osservato invece, per quanto attiene alla materia del servizio civile, di cui all'articolo 8 del provvedimento, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 228 del 2004, ha ritenuto che la base della stessa sia da ricondurre all'articolo 52, primo comma, della Costituzione, che configura la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino, e che lo stesso legislatore, a seguito della sospensione – disposta dall'articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 – della obbligatorietà del servizio militare, ha configurato il servizio civile come l'oggetto di una scelta volontaria, che costituisce adempimento del dovere di solidarietà,

nonché di quello di concorrere al progresso materiale e spirituale della società (ai sensi degli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione);

rilevato che, nel delineare la procedura di adozione dei decreti legislativi di cui all'oggetto, l'articolo 1, comma 3, si limita a prevedere «ove necessario, in relazione alle singole materie» oggetto della legge, che essa avvenga previa intesa con la Conferenza unificata «ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni», mentre, con riferimento ai decreti legislativi relativi alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, il comma 4 prevede che essi siano adottati «sentita» la Conferenza unificata;

osservato, a tale ultimo proposito, che, ancorché la delega assegni agli enti territoriali – in relazione alla disciplina del servizio civile nazionale – competenze di tipo organizzativo e programmatico, per il relativo esercizio trova applicazione la generale attribuzione delle funzioni amministrative agli enti locali a norma dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione;

esprime parere favorevole con la seguente condizione:

verifichi la Commissione l'opportunità di riformulare il comma 3 dell'articolo 1 prevedendo che i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*) – che intervengono su ambiti materiali riconducibili anche a competenze legislative residuali delle regioni – siano adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, precisando altresì che tutti i decreti legislativi di cui al comma 2, lettere *a*) e *c*), debbano invece essere adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

e con la seguente osservazione:

valuti altresì la Commissione l'opportunità di precisare, all'articolo 4, comma 1, lettera *m*), che la valorizzazione del ruolo degli enti nella fase della programmazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi per la persona e per la tutela del patrimonio paesaggistico, ambientale e culturale, debba avvenire nel rispetto delle attribuzioni degli enti territoriali.

DISEGNO DI LEGGE N. 1870

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. Al fine di sostenere la libera iniziativa dei cittadini che si associano per perseguire il bene comune, di elevare i livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, di valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi in materia di disciplina del Terzo settore. Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati e le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea e in confor-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. Al fine di sostenere **l'autonoma** iniziativa dei cittadini che **concorrono, anche in forma associata, a** perseguire il bene comune, **ad** elevare i livelli di cittadinanza attiva, **di** coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, **a** valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, **uno o più** decreti legislativi in materia di **riforma** del Terzo settore. Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche **e di utilità sociale** e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale, **mediante forme di azione volontaria e gratuita, di mutualità o di** produzione **o** scambio di beni **o** servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche. **Alle fondazioni bancarie, in quanto enti che concorrono al perseguimento delle finalità della presente legge, non si applicano le disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti attuativi.**

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

mità ai principi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, si provvede in particolare:

a) alla revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute;

b) al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

c) alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale;

d) alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale.

3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti, per quanto di competenza, i Ministri interessati e, ove necessario in relazione alle singole materie oggetto della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettera d), sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati entro il quarantacinquesimo giorno antecedente il termine per l'esercizio della delega, perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle rispettive Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. **Il mancato rispetto del termine previsto al primo periodo per la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere da parte del Governo comporta la decadenza dall'esercizio della delega.**

6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati entro il quarantacinquesimo giorno antecedente il termine per l'esercizio della delega, perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle rispettive Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

6. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, agli adempimenti previsti dai decreti legislativi adottati in attuazione della presente legge le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanino le occorrenti risorse finanziarie.

7. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, attraverso la medesima procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi generali)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) riconoscere e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la personalità dei singoli, quale strumento di promozione e di attuazione dei principi di partecipazione democratica, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, ai sensi degli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione;

b) riconoscere e favorire l'iniziativa economica privata, svolta senza finalità lucrative, diretta a realizzare prioritariamente la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale o d'interesse generale, anche al fine di elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali;

c) assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, l'autonomia statutaria degli enti, al fine di consentire il pieno conseguimento delle loro finalità e la tutela degli interessi coinvolti;

d) semplificare la normativa vigente, garantendone la coerenza giuridica, logica e sistematica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi generali)

1. *Identico:*

a) riconoscere, **favorire** e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la personalità dei singoli, quale strumento di promozione e di attuazione dei principi di partecipazione democratica, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, ai sensi degli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione;

b) riconoscere e favorire l'iniziativa economica privata **il cui svolgimento, secondo le finalità e nei limiti di cui alla presente legge, può concorrere ad** elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali;

c) *identica;*

d) *identica.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

(*Revisione del titolo II del libro primo del codice civile*)

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rivedere e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica e prevedere obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente;

b) disciplinare, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori, il regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche e la responsabilità degli amministratori, tenendo conto del rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento degli enti medesimi;

c) assicurare il rispetto dei diritti degli associati, con particolare riguardo ai diritti di informazione, partecipazione e impugnazione degli atti deliberativi, e il rispetto delle prerogative dell'assemblea, prevedendo limiti alla raccolta delle deleghe;

d) prevedere che alle associazioni e alle fondazioni che esercitano stabilmente e prevalentemente attività d'impresa si applichino le norme previste dai titoli V e VI del libro quinto del codice civile, in quanto compatibili.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(*Revisione del titolo II del libro primo del codice civile*)

1. *Identico:*

a) rivedere e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica, **definire le informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi, nonché** prevedere obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente;

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) **disciplinare il procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni, nel rispetto del principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi introdotto dalla riforma del diritto societario**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

(Riordino e revisione della disciplina del Terzo settore e codice del Terzo settore)

1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), si provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore mediante la redazione di un codice per la raccolta e il coordinamento delle relative disposizioni, con l'indicazione espressa delle norme abrogate a seguito della loro entrata in vigore, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire le disposizioni generali e comuni applicabili, nel rispetto del principio di specialità, agli enti del Terzo settore;

b) individuare le attività **solidaristiche** e di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, il cui svolgimento costituisce requisito per l'accesso alle agevolazioni previste dalla normativa e che sono soggette alle verifiche di cui alla lettera *g*);

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

Art. 4.

(Riordino e revisione della disciplina del Terzo settore e codice del Terzo settore)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) individuare le attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, il cui svolgimento, **in coerenza con le previsioni statutarie e attraverso modalità che prevedano le più ampie condizioni di accesso da parte dei soggetti beneficiari**, costituisce requisito per l'accesso alle agevolazioni previste dalla normativa e che sono soggette alle verifiche di cui alla lettera *i*). **Le attività di interesse generale di cui alla presente lettera sono individuate secondo criteri che tengano conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché sulla base dei settori di attività già previsti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155. Al periodico aggiornamento delle attività di interesse generale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ac-**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

c) definire forme e modalità di organizzazione, amministrazione e controllo degli enti ispirate ai principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori nonché ai principi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di correttezza e di economicità della gestione degli enti, prevedendo strumenti idonei a garantire il rispetto dei diritti degli associati e dei lavoratori, con facoltà di adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle peculiarità della compagine e della struttura associativa nonché della disciplina relativa agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti o intese con lo Stato;

d) prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e del patrimonio dell'ente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera *d*);

e) definire criteri e vincoli di strumentalità dell'attività d'impresa eventualmente esercitata dall'ente rispetto alla realizzazione degli scopi istituzionali e introdurre un regime di contabilità separata finalizzato a distinguere la gestione istituzionale da quella imprenditoriale;

f) disciplinare gli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche, tenendo conto di quanto previsto dal decreto

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

quisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti;

***c)* individuare criteri e condizioni in base ai quali differenziare lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui alla lettera *b*) tra i diversi enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1;**

d) *identica;*

e) *identica;*

***f)* individuare criteri che consentano di distinguere, nella tenuta della contabilità e dei rendiconti, la diversa natura delle poste contabili in relazione al perseguimento dell'oggetto sociale e definire criteri e vincoli in base ai quali l'attività d'impresa svolta dall'ente in forma non prevalente e non stabile risulta finalizzata alla realizzazione degli scopi istituzionali;**

***g)* disciplinare gli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati, **dei lavoratori** e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche, tenendo conto di quanto previsto**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché prevedere il relativo regime sanzionatorio;

g) individuare specifiche modalità e criteri di verifica periodica dell'attività svolta e delle finalità perseguite;

h) disciplinare, nel pieno rispetto del principio di trasparenza, i limiti e gli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai compensi e ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati;

i) riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione, attraverso la previsione di un registro unico del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, favorendone, anche con modalità telematiche, la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale. L'iscrizione nel registro, subordinata al possesso dei requisiti previsti ai sensi delle lettere b), c) e d), è obbligatoria per gli enti del Terzo settore che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell'economia sociale o che esercitano attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici o

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché prevedere il relativo regime sanzionatorio;

h) garantire, negli appalti pubblici, condizioni economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro adottati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

i) individuare specifiche modalità e criteri di verifica periodica dell'attività svolta e delle finalità perseguite, **nel rispetto delle previsioni statutarie e in relazione alle categorie dei soggetti destinatari;**

l) disciplinare, in coerenza con i principi di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e nel pieno rispetto del principio di trasparenza, i limiti e gli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai compensi e ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati;

m) riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione e tenuto conto delle finalità e delle caratteristiche di specifici elenchi nazionali di settore, attraverso la previsione di un registro unico del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, favorendone, anche con modalità telematiche, la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale. L'iscrizione nel registro, subordinata al possesso dei requisiti previsti ai sensi delle lettere b), c), d) **ed e)**, è obbligatoria per gli enti del Terzo settore che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell'economia sociale o che esercitano attività in re-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

che intendono avvalersi delle agevolazioni previste ai sensi dell'articolo 9;

l) prevedere in quali casi l'amministrazione, all'atto della registrazione degli enti nel registro unico di cui alla lettera *i)*, acquisisce l'informazione o la certificazione antimafia;

m) valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello territoriale, relativa anche al sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali nonché di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e individuare criteri e modalità per l'affidamento agli enti dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di *standard* di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione, nonché criteri e modalità per la valutazione dei risultati ottenuti;

n) prevedere strumenti che favoriscano i processi aggregativi, anche a livello di regione e di provincia autonoma, di enti con finalità statutarie affini, anche allo scopo di definire la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali;

o) prevedere che il coordinamento delle politiche di governo e delle azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti di cui alla presente legge sia assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

gime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici o che intendono avvalersi delle agevolazioni previste ai sensi dell'articolo 9;

n) prevedere in quali casi l'amministrazione, all'atto della registrazione degli enti nel registro unico di cui alla lettera *m)*, acquisisce l'informazione o la certificazione antimafia;

o) valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello territoriale, relativa anche al sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali nonché di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e individuare criteri e modalità per l'affidamento agli enti dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di *standard* di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione **e nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di affidamento dei servizi di interesse generale**, nonché criteri e modalità per la **verifica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni**;

p) **riconoscere e valorizzare le reti associative di secondo livello, intese quali organizzazioni che associano enti del Terzo settore, anche allo scopo di accrescere la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali, e prevedere forme e modalità di coinvolgimento delle stesse nelle attività di controllo nei confronti degli associati, sulla base di procedure di accreditamento**;

q) *identica.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 5.

(Attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso)

1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), si provvede altresì al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2, 4 e 9 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) armonizzazione e coordinamento delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale, valorizzando i principi di gratuità, democraticità e partecipazione e riconoscendo la specificità e le tutele dello *status* di volontario all'interno degli enti del Terzo settore;

b) promozione della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche;

c) valorizzazione delle diverse esperienze di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato nelle attività di promozione e di sensibilizzazione, e riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite dai volontari;

d) **riconoscimento e valorizzazione delle reti associative di secondo livello, intese quali associazioni composte da enti del Terzo settore, e previsione di forme di controllo delle medesime;**

e) revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato, di cui all'articolo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(Attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso)

1. *Identico:*

a) armonizzazione e coordinamento delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale, valorizzando i principi di gratuità, democraticità e partecipazione e riconoscendo **e favorendo, all'interno del Terzo settore, la specificità delle organizzazioni di soli volontari, comprese quelle operanti nella protezione civile**, e le tutele dello *status* di volontario;

b) *identica;*

c) *identica;*

soppressa

d) *identica:*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, prevedendo:

1) che gli stessi siano promossi da organizzazioni di volontariato per finalità di supporto tecnico, formativo e informativo degli enti del Terzo settore e per il sostegno di iniziative territoriali solidali;

2) che debbano costituirsi in una delle forme previste per gli enti del Terzo settore acquisendo la personalità giuridica;

3) che al loro finanziamento si provveda stabilmente, attraverso una programmazione triennale, con le risorse previste dall'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e che, qualora si utilizzino risorse diverse, le medesime siano comprese in una contabilità separata;

4) che al controllo delle attività e della gestione dei medesimi provvedano organismi regionali e nazionali, la cui costituzione sia ispirata a criteri di efficienza e di contenimento dei costi di funzionamento, i quali non possono essere posti a carico delle ri-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

1) **che alla loro costituzione possano concorrere gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, con esclusione di quelli costituiti nelle forme di cui al libro quinto del codice civile, assumendo la personalità giuridica e una delle forme giuridiche previste per gli enti del Terzo settore;**

2) **che la loro costituzione sia finalizzata a fornire supporto tecnico, formativo e informativo per promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari nei diversi enti del Terzo settore;**

3) **il loro accreditamento e il loro finanziamento stabile, attraverso un programma triennale, con le risorse previste dall'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e che, qualora gli stessi utilizzino risorse diverse, le medesime siano comprese in una contabilità separata;**

4) **il libero ingresso nella base sociale e criteri democratici per il funzionamento dell'organo assembleare, con l'attribuzione della maggioranza assoluta dei voti nell'assemblea alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;**

5) **forme di incompatibilità per i soggetti titolari di ruoli di direzione o di rappresentanza esterna;**

6) **che gli stessi non possano procedere a erogazioni dirette in denaro ovvero a cessioni a titolo gratuito di beni mobili o immobili a beneficio degli enti del Terzo settore;**

e) **revisione dell'attività di programmazione e controllo delle attività e della gestione dei centri di servizio per il volontariato, svolta mediante organismi regionali o sovra-regionali, tra loro coordinati sul piano nazionale, prevedendo:**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sorse di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

f) revisione e razionalizzazione del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale;

g) previsione di requisiti uniformi per i registri e per gli Osservatori nazionali e regionali;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

1) che tali organismi, in applicazione di criteri definiti sul piano nazionale, provvedano alla programmazione del numero e della collocazione dei centri di servizio, al loro accreditamento e alla verifica periodica del mantenimento dei requisiti, anche sotto il profilo della qualità dei servizi dagli stessi erogati, nonché all'attribuzione delle risorse finanziarie anche in applicazione di elementi di perequazione territoriale;

2) che alla costituzione di tali organismi si provveda con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, secondo criteri di efficienza e di contenimento dei costi di funzionamento da porre a carico delle risorse di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con l'eccezione di eventuali emolumenti previsti per gli amministratori e i dirigenti i cui oneri saranno posti a carico, in maniera aggiuntiva, delle fondazioni bancarie finanziatrici;

f) superamento del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale, attraverso l'istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore, quale organismo unitario di consultazione degli enti del Terzo settore a livello nazionale, la cui composizione valorizzi il ruolo delle reti associative di secondo livello di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p). All'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

g) identica;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

h) previsione di un regime transitorio volto a disciplinare lo *status* giuridico delle società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'eventualità che intendano rinunciare alla natura di società di mutuo soccorso per continuare ad operare quali associazioni senza fini di lucro, con particolare riguardo alle condizioni per mantenere il possesso del proprio patrimonio, che deve essere comunque volto al raggiungimento di finalità solidaristiche.

Art. 6.

(Impresa sociale)

1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), si provvede al riordino e alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2, 4 e 9 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) qualificazione dell'impresa sociale quale impresa privata con finalità d'interesse generale, avente come proprio obiettivo primario la realizzazione di impatti sociali positivi conseguiti mediante la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale, che destina i propri utili prevalentemente al raggiungimento di obiettivi sociali e che adotta modalità di gestione responsabili, trasparenti e che favoriscono il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività;

b) ampliamento dei settori di attività di utilità sociale, aggiungendo ai settori previsti dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, anche quelli del commercio equo e solidale, dei servizi per il lavoro finalizzati

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

h) *identica*.

Art. 6.

(Impresa sociale)

1. *Identico:*

a) qualificazione dell'impresa sociale quale **organizzazione** privata **che svolge attività d'impresa per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1**, destina i propri utili **prioritariamente allo svolgimento delle attività statutarie nei limiti di cui alla lettera d)**, adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti, **favorisce** il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività **e quindi rientra nel complesso degli enti del Terzo settore;**

b) **individuazione dei settori in cui può essere svolta l'attività d'impresa di cui alla lettera a), nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

all'inserimento dei lavoratori svantaggiati, dell'alloggio sociale e dell'erogazione del microcredito da parte di soggetti a ciò abilitati in base alla normativa vigente, e individuazione dei limiti per lo svolgimento di attività commerciali diverse da quelle di utilità sociale;

c) acquisizione di diritto della qualifica di impresa sociale da parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi;

d) previsione di forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione degli utili, da assoggettare a condizioni e limiti massimi, **differenziabili anche in base alla forma giuridica adottata dall'impresa**, in analogia con quanto disposto per le cooperative a mutualità prevalente, che assicurino in ogni caso la prevalente destinazione degli utili al conseguimento degli obiettivi sociali;

e) previsione di specifici obblighi di trasparenza e di limiti in materia di remunerazione delle cariche sociali e di retribuzione dei titolari degli organismi dirigenti;

f) ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale, anche con riferimento ai principi di pari opportunità e non discriminazione di cui alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) *identica*;

d) previsione di forme di remunerazione del capitale sociale **che assicurino la prevalente destinazione degli utili allo svolgimento delle attività statutarie**, da assoggettare a condizioni e limiti massimi in analogia con quanto disposto per le cooperative a mutualità prevalente, **e previsione del divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione per gli enti per i quali tale possibilità è esclusa per legge, anche qualora assumano la qualificazione di impresa sociale**;

e) previsione per l'organizzazione che esercita l'impresa sociale **dell'obbligo di redigere il bilancio ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile**;

f) *identica*;

g) ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale, anche con riferimento ai principi di pari opportunità e non discriminazione di cui alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea, **prevedendo una graduazione dei benefici finalizzata a favorire le categorie maggiormente svantaggiate e in coerenza con la definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni**;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

g) possibilità, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, per le imprese private e per le amministrazioni pubbliche di assumere cariche sociali negli organi di amministrazione delle imprese sociali, salvo il divieto di assumerne la direzione, la presidenza e il controllo;

h) coordinamento della disciplina dell'impresa sociale con il regime delle attività d'impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

i) previsione della nomina, in base a principi di terzietà, fin dall'atto costitutivo, di uno o più sindaci allo scopo di monitorare e vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto da parte dell'impresa sociale, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

Art. 7.

(*Vigilanza, monitoraggio e controllo*)

1. Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali di cui all'articolo 6, e sulle loro attività, finalizzate a garantire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione, per quanto di competenza, con i Ministeri interessati e con l'Agenzia delle entrate, ferme restando le funzioni di coordinamento e di indirizzo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera o). Nello svolgimento di tali funzioni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua modalità di coinvolgimento e raccordo anche con le strutture di cui all'articolo 5, comma

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

h) identica;

i) identica;

l) identica.

Art. 7.

(*Vigilanza, monitoraggio e controllo*)

1. Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali di cui all'articolo 6, e sulle loro attività, finalizzate a garantire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione, per quanto di competenza, con i Ministeri interessati **nonché, per quanto concerne gli aspetti inerenti alla disciplina delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri**, e con l'Agenzia delle entrate, ferme restando le funzioni di coordinamento e di indirizzo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera q).

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

1, lettera *f*), **e informa delle attività svolte i soggetti di volta in volta interessati.**

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle attività di cui al comma 1, promuove l'adozione di adeguate ed efficaci forme di autocontrollo degli enti del Terzo settore anche attraverso l'utilizzo di strumenti atti a garantire la più ampia trasparenza e conoscibilità delle attività svolte dagli enti medesimi, sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli organismi maggiormente rappresentativi degli enti stessi o, con particolare riferimento a quelli di piccole dimensioni, con i centri di servizio per il volontariato di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *e*).

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli organismi maggiormente rappresentativi del Terzo settore, predispone linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *m*). Per valutazione dell'impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Nello svolgimento di tali funzioni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua modalità di coinvolgimento e raccordo anche con **l'organismo** di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *f*).

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle attività di cui al comma 1, promuove l'adozione di adeguate ed efficaci forme di autocontrollo degli enti del Terzo settore anche attraverso l'utilizzo di strumenti atti a garantire la più ampia trasparenza e conoscibilità delle attività svolte dagli enti medesimi, sulla base di apposite convenzioni stipulate con **le reti associative nazionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *p*)**, o, con particolare riferimento **agli enti** di piccole dimensioni, con i centri di servizio per il volontariato di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *d*).

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, **sentito l'organismo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *f*)**, predispone linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *o*). Per valutazione dell'impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, sono definiti i termini e le modalità per il concreto esercizio della vigilanza, del monitoraggio e del controllo di cui al presente articolo.

5. Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8.

(Servizio civile universale)

1. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), si provvede alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione del servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa dei valori fondativi della patria, attraverso la realizzazione di esperienze di cittadinanza attiva, di solidarietà e di inclusione sociale;

b) previsione di un meccanismo di programmazione, di norma triennale, dei contingenti di giovani di età compresa tra 18 e 28 anni che possono essere ammessi al servizio civile universale tramite bando pubblico e di procedure di selezione e avvio dei giovani improntate a principi di semplificazione, trasparenza e non discriminazione;

c) definizione dello *status* giuridico dei giovani ammessi al servizio civile universale, prevedendo l'instaurazione, fra i medesimi giovani e lo Stato, di uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro, con previsione dell'esclusione di tale prestazione da ogni imposizione tributaria;

d) coinvolgimento degli enti territoriali e degli enti pubblici e privati senza scopo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

(Servizio civile universale)

1. *Identico:*

a) istituzione del servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa **non armata** della patria e **alla promozione dei valori fondativi della Repubblica**;

b) previsione di un meccanismo di programmazione, di norma triennale, dei contingenti di giovani **italiani e stranieri regolarmente soggiornanti** di età compresa tra 18 e 28 anni che possono essere ammessi al servizio civile universale tramite bando pubblico e di procedure di selezione e avvio dei giovani improntate a principi di semplificazione, trasparenza e non discriminazione;

c) *identica*;

d) **attribuzione allo Stato della funzione di** programmazione, organizzazione, **accreditamento e controllo** del servizio ci-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

di lucro nella programmazione e nell'organizzazione del servizio civile universale;

e) previsione di criteri e modalità di accreditamento degli enti di servizio civile universale, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, nell'ottica della semplificazione e della trasparenza;

f) previsione di criteri e modalità di semplificazione e di trasparenza delle procedure di gestione e di valutazione dell'attività svolta dagli enti di servizio civile universale;

g) previsione di un limite di durata del servizio civile universale, non inferiore a otto mesi complessivi e, comunque, non superiore a un anno, che contemperi le finalità del servizio con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti, e della possibilità che il servizio sia prestato, in parte, in uno degli Stati membri dell'Unione europea nonché, per iniziative riconducibili alla promozione della pace e della nonviolenza e alla cooperazione allo sviluppo, anche nei Paesi al di fuori dell'Unione europea;

h) riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite durante l'espletamento del servizio civile universale in funzione del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

vile universale; **realizzazione, con il coinvolgimento delle regioni, dei programmi da parte di enti locali, altri enti pubblici territoriali ed enti del Terzo settore; possibilità per le regioni, gli enti locali, gli altri enti pubblici territoriali e gli enti del Terzo settore di attivare autonomamente progetti di servizio civile con risorse proprie, da realizzare presso soggetti accreditati;**

e) *identica;*

f) previsione di criteri e modalità di semplificazione e di trasparenza delle procedure di gestione e di valutazione dell'attività svolta dagli enti di servizio civile universale, **anche con riferimento ai contributi finanziari erogati dalle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione all'attuazione dei progetti di servizio civile universale, a carico del Fondo nazionale per il servizio civile;**

g) *identica;*

h) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 9.

(*Misure fiscali e di sostegno economico*)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 disciplinano le misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e procedono anche al riordino e all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge 11 marzo 2014, n. 23, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione di ente non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente e introduzione di un regime tributario di vantaggio che tenga conto delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'ente, del divieto di ripartizione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e dell'impatto sociale delle attività svolte dall'ente;

b) razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilità dal reddito complessivo e di detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, disposte in favore degli enti di cui all'articolo 1, al fine di promuovere, anche attraverso iniziative di raccolta di fondi, i

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

i) riordino e revisione della Consulta nazionale per il Servizio civile, quale organismo di consultazione, riferimento e confronto per l'amministrazione, sulla base del principio di rappresentatività di tutti gli enti accreditati, anche con riferimento alla territorialità e alla rilevanza per ciascun settore di intervento.

Art. 9.

(*Misure fiscali e di sostegno economico*)

1. *Identico:*

a) **revisione complessiva della** definizione di ente non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente e introduzione di un regime tributario di vantaggio che tenga conto delle finalità **civiche**, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente, del divieto di ripartizione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e dell'impatto sociale delle attività svolte dall'ente;

b) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

comportamenti donativi delle persone e degli enti;

c) completamento della riforma strutturale dell'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti di cui all'articolo 1, razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio nonché semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti agli enti;

d) introduzione, per i soggetti beneficiari di cui alla lettera c), di obblighi di pubblicità delle risorse ad essi destinate, individuando un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei predetti obblighi di pubblicità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera f);

e) razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati in favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1;

f) previsione, per le imprese sociali:

1) della possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici, in analogia a quanto previsto per le *start-up* innovative;

2) di misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale;

g) istituzione di un fondo rotativo destinato a finanziare a condizioni agevolate gli investimenti degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali in beni strumentali materiali e immateriali, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di ripartizione delle risorse;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) *identica*;

d) introduzione, per i soggetti beneficiari di cui alla lettera c), di obblighi di pubblicità delle risorse ad essi destinate, individuando un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei predetti obblighi di pubblicità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera g);

e) razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati in favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, **in relazione a parametri oggettivi da individuare con i decreti legislativi di cui al medesimo articolo 1;**

f) *identica*;

g) istituzione, **presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali**, di un fondo destinato a **sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fon-**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

h) introduzione di meccanismi volti alla diffusione dei titoli di solidarietà e di altre forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale;

i) promozione dell'assegnazione in favore degli enti di cui all'articolo 1, anche in associazione tra loro, degli immobili pubblici inutilizzati, nonché, tenuto conto della disciplina in materia, dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata, secondo criteri di semplificazione e di economicità, anche al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali;

l) previsione di agevolazioni volte a favorire il trasferimento di beni patrimoniali agli enti di cui alla presente legge;

m) revisione della disciplina riguardante le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in particolare prevedendo una migliore definizione delle attività istituzionali e di quelle connesse, fermo restando il vincolo di non prevalenza delle attività connesse e il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e fatte salve le condizioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali e alle organizzazioni non governative.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dazioni comprese tra gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di **utilizzo delle risorse, **anche attraverso forme di consultazione del Consiglio nazionale del Terzo settore. Il fondo di cui alla presente lettera è articolato, solo per l'anno 2016, in due sezioni: la prima di carattere rotativo, con una dotazione di 10 milioni di euro; la seconda di carattere non rotativo, con una dotazione di 7,3 milioni di euro;****

h) *identica;*

i) *identica;*

l) *identica;*

m) *identica.*

2. Le misure agevolative previste dal presente articolo tengono conto delle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 10.

(Disposizioni finanziarie e finali)

1. All'attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 1, comma 1, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015. Al relativo onere si provvede, quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, quanto a ulteriori 20 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, con-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, già destinate alle imprese sociali di cui all'articolo 6 della presente legge secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2015.

Art. 10.

(Disposizioni finanziarie e finali)

1. *Identico.*

2. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), è autorizzata la spesa di **17,3 milioni di euro per l'anno 2016 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.** Al relativo onere **per l'anno 2016** si provvede, quanto a **10 milioni di euro**, mediante **utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 10, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, quanto a 7,3 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse già trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relative alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2015. A tal fine la somma di 10 milioni di euro di cui al secondo periodo è versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016. A decorrere dall'anno 2017 al relativo onere si provvede mediante corri-**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

vertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come rifinanziata ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. Alla stabilizzazione e al rafforzamento delle misure previste all'articolo 9, comma 1, lettera c), si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 11.

(*Relazione alle Camere*)

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi dei dati forniti dalle amministrazioni interessate, trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte, ai sensi dell'articolo 7, sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali di cui all'articolo 6, nonché sullo stato di attuazione della riorganizzazione del sistema di registrazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

spondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Art. 11.

(*Relazione alle Camere*)

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi dei dati forniti dalle amministrazioni interessate, trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte, ai sensi dell'articolo 7, sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali di cui all'articolo 6, nonché sullo stato di attuazione della riorganizzazione del sistema di registrazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *m*).

DISEGNO DI LEGGE N. 157

D'INIZIATIVA DELLA SENATRICE BIANCONI

Art. 1.

1. Il titolo della legge 11 agosto 1991, n. 266, è sostituito dal seguente: «Norme in materia di organizzazioni di volontariato».

Art. 2.

1. L'articolo 1 della legge n. 266 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (*Finalità e oggetto della legge*). - 1. La Repubblica italiana, in attuazione dei principi fondamentali di solidarietà, di uguaglianza e di sussidiarietà di cui agli articoli 2, 3 e 118, quarto comma, della Costituzione, riconosce il valore sociale e favorisce la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

2. La presente legge, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione, disciplina i profili civilistici e fiscali delle organizzazioni di volontariato».

Art. 3.

1. All'articolo 2 della legge n. 266 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «fini di solidarietà» sono sostituite dalle seguenti: «il

perseguimento delle finalità di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 1»;

b) al comma 2, le parole: «entro limiti» sono sostituite dalle seguenti: «in base a criteri».

Art. 4.

1. All'articolo 3 della legge n. 266 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «considerato» è soppressa;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Sono considerate organizzazioni di volontariato gli enti di coordinamento e le associazioni di organizzazioni di volontariato. Per enti di coordinamento e associazioni di organizzazioni di volontariato si intendono quei soggetti i cui enti coordinati o soci o le cui articolazioni territoriali siano organizzazioni di volontariato.

1-ter. Non sono considerati organizzazioni di volontariato, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, le associazioni di promozione sociale, le associazioni che abbiano come finalità la tutela esclusiva degli interessi degli associati e tutte le associazioni che abbiano finalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 1.»;

c) al comma 2, le parole: «dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico» sono sostituite dalle seguenti: «delle finalità di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 1»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Negli accordi istitutivi, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuri-

diche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti:

- a) l'assenza di fini di lucro;
- b) la democraticità della struttura, con particolare riguardo all'affidamento delle cariche associative su base elettiva e delle cariche collegiali su base a maggioranza elettiva, indipendentemente dalle modalità di svolgimento delle elezioni;
- c) la gratuità delle cariche associative;
- d) la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti;
- e) l'obbligo di formazione del rendiconto.»;
- f) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. In relazione alla struttura complessa o alle finalità perseguite da talune organizzazioni di volontariato, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può, con proprio decreto, sentito l'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12, consentire deroghe alle disposizioni di cui al comma 3, lettera b).

3-ter. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione di volontariato, i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'organizzazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione».

Art. 5.

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 266 del 1991, le parole da: «dell'industria» fino a: «legge» sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali».

Art. 6.

1. All'articolo 5 della legge n. 266 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) contributi degli aderenti;
 - b) contributi di privati;
 - c) contributi dello Stato, dell'Unione europea, delle regioni, degli enti locali, dei fondi speciali di cui all'articolo 15, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti e alla copertura delle spese di gestione;
 - d) contributi di organismi internazionali;
 - e) donazioni e lasciti testamentari;
 - f) entrate derivanti da convenzioni;
 - g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - h) rendite derivanti da patrimoni;
 - i) ogni altra entrata finalizzata al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 1, comma 1.»;
- b) al comma 4, le parole: «identico o» sono soppresse.

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 6 della legge n. 266 del 1991 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - (*Registro delle organizzazioni di volontariato di carattere nazionale*). - 1. Ai fini di cui agli articoli 12 e 17, comma 1-bis, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili, il

registro delle organizzazioni di volontariato di carattere nazionale.

2. Possono iscriversi al registro di cui al comma 1 le organizzazioni di volontariato che, direttamente o attraverso i propri enti coordinati o soci, ovvero le proprie articolazioni territoriali, siano iscritte in almeno sette regioni e presenti in almeno venti province.

3. Con proprio decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12, stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo».

Art. 8.

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge n. 266 del 1991 è abrogato.

Art. 9.

1. All'articolo 8 della legge n. 266 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, dopo la parola: «fiscali» sono aggiunte le seguenti: «e altre agevolazioni»;

b) al comma 1, le parole: «fini di solidarietà» sono sostituite dalle seguenti: «i fini di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 1»;

c) al comma 2, le parole: «fini di solidarietà» sono sostituite dalle seguenti: «i fini di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 1»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini delle imposte sui redditi, qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Fatto salvo quanto disposto con il decreto del Ministro

delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1995, i criteri relativi al concetto di marginalità di cui al primo periodo sono fissati dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;

e) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-ter. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri può indicare tra i messaggi di utilità sociale che la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può trasmettere quelli ricevuti dall'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12 della presente legge, qualora rientrino nei criteri generali prefissati dalla medesima Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della citata legge n. 150 del 2000».

Art. 10.

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 266 del 1991 è sostituito dal seguente:

«1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui agli articoli 6 e 6-bis si applicano le disposizioni di cui all'articolo 148, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

Art. 11.

1. L'articolo 12 della legge n. 266 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (*Osservatorio nazionale per il volontariato*). - 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato,

di seguito denominato "Osservatorio", presieduto dal Ministro medesimo o da un suo delegato e composto da dieci membri scelti fra le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6-*bis*, da dieci membri scelti fra le altre organizzazioni di volontariato, anche in considerazione degli ambiti in cui esse operano, da due esperti, da un membro in rappresentanza dei centri di servizio di cui all'articolo 15-*ter* e da un membro in rappresentanza dei comitati di gestione di cui all'articolo 15-*bis*. Alle sedute dell'Osservatorio, in relazione a specifiche tematiche, possono essere invitati altri membri, i quali partecipano senza diritto di voto, ed in particolare un membro designato dall'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto del Presidente del Consiglio di ministri 26 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 2000, un membro designato dall'Associazione delle casse di risparmio italiane, tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, tre rappresentanti delle regioni e degli enti locali.

2. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dalla direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, resta in carica tre anni. Per lo svolgimento dei suoi compiti, l'Osservatorio adotta apposito regolamento.

3. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:

a) esprime pareri consultivi non vincolanti e formula osservazioni e proposte agli organi dello Stato, delle regioni e degli enti locali nelle materie di sua competenza;

b) stabilisce raccordi con altri organismi istituzionali e soggetti nazionali e regionali che perseguano analoghe finalità, in particolare con l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo di cui alla legge 7 dicem-

bre 2000, n. 383, con la Consulta nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 10 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni, e con l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio di ministri 26 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 2000;

c) promuove ricerche e studi in Italia e all'estero;

d) approva progetti di particolare rilevanza nazionale elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui agli articoli 6 e 6-*bis*, sulla base dei criteri fissati con direttiva del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e nell'ambito delle risorse assegnate dallo Stato per queste finalità;

e) offre sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori di competenza della presente legge;

f) pubblica, in concomitanza con lo svolgimento della Conferenza di cui alla lettera i), un rapporto sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;

g) sostiene, anche con la collaborazione delle regioni e di altri soggetti istituzionali, iniziative di formazione e di aggiornamento;

h) promuove iniziative di informazione e di comunicazione e altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;

i) promuove, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.

4. Al finanziamento dei compiti di cui al comma 3 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata una spesa

annua nel limite massimo di 3.500.000 euro».

Art. 12.

1. All'articolo 13 della legge, le parole da: «, con particolare riferimento» fino alla fine del comma sono soppresse.

Art. 13.

1. All'articolo 15 della legge n. 266 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fondi speciali di ambito territoriale regionale»;

b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Gli enti di cui al comma 1, in sede di approvazione dei bilanci consuntivi, ripartiscono le somme:

a) nella misura del 50 per cento in favore del fondo speciale di cui all'articolo 15-bis, costituito presso l'ambito territoriale regionale in cui gli enti abbiano sede legale;

b) nella misura del 30 per cento in favore di uno o più fondi speciali, scelti liberamente dai suddetti enti;

c) nella misura del 20 per cento in favore della costituzione di un fondo perequativo nazionale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzato ad integrare i fondi speciali costituiti presso ciascun ambito territoriale regionale, destinatari di accantonamenti di minore entità effettuati ai sensi delle lettere *a)* e *b)*.

3. Con proprio decreto, sentiti l'Osservatorio e l'Associazione delle casse di risparmio italiane, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce annualmente la ripartizione del fondo perequativo fra i fondi speciali costituiti nell'ambito territoriale regionale, tenuto conto, fra l'altro, della dotazione dei fondi costituiti nell'ambito territo-

riale regionale, della popolazione residente e del numero di organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di ciascuna regione».

Art. 14.

1. Dopo l'articolo 15 della legge n. 266 del 1991 sono inseriti i seguenti:

«Art. 15-bis. - (*Comitati di gestione*). -
1. Per ogni ambito regionale è istituito un fondo speciale, nel quale sono contabilizzati gli importi segnalati ai comitati di gestione dagli enti di cui all'articolo 15, nonché gli importi attribuiti sulla base della ripartizione annuale del fondo perequativo di cui all'articolo 15, comma 2, lettera *c)*. Tali somme costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione di pertinenza degli stessi enti. Esse sono disponibili in misura non inferiore al 60 per cento per i centri di servizio di cui all'articolo 15-ter e nella misura restante per le spese di attività di cui al comma 4, lettera *g)*, del presente articolo, e per quelle di funzionamento del comitato di gestione.

2. Ogni fondo speciale è amministrato da un comitato di gestione, organismo di natura privatistica, composto da:

a) un membro in rappresentanza della regione competente, designato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;

b) quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali, eletti da assemblee elettive di volontari regionali, ovvero, ove queste non siano operanti, nominati secondo le previsioni delle disposizioni regionali o provinciali in materia;

c) un membro nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

d) sette membri nominati dagli enti di cui all'articolo 15;

e) un membro nominato dall'Associazione delle casse di risparmio italiane;

f) un membro in rappresentanza degli enti locali della regione, nominato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia.

3. Il comitato di gestione di cui al comma 2 resta in carica tre anni, che decorrono in ogni caso dal giorno successivo alla scadenza del mandato previsto per il comitato precedente. I membri nominati in sostituzione di altri membri cessati nel corso del mandato restano in carica per la durata residua di tempo previsto per il membro così sostituito. La carica di membro del comitato di gestione è gratuita e consente solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni. Il comitato di gestione può deliberare quando sia stata nominata la metà più uno dei componenti.

4. Il comitato di gestione:

a) istituisce con provvedimento motivato i centri di servizio di cui all'articolo 15-ter nella regione, sulla base di criteri adeguatamente pubblicizzati;

b) istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio e ne pubblicizza l'esistenza;

c) iscrive e cancella i centri di servizio sulla base dei criteri di cui alla lettera a);

d) esercita il controllo e adotta sanzioni nei confronti dei centri di servizio;

e) nomina un membro degli organi deliberativi e un membro degli organi di controllo dei centri di servizio;

f) ripartisce annualmente, tra i centri di servizio istituiti presso la regione, una quota non inferiore al 60 per cento delle somme iscritte nel fondo speciale di cui al presente articolo; la misura di tale quota deve, in ogni caso, permettere ai centri di servizio lo svolgimento dei propri compiti;

g) ripartisce annualmente tra le organizzazioni di volontariato, sentiti i centri di servizio, sulla base di programmi di attività

presentati dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali anche in forma associata, tramite i centri di servizio, la quota restante, dedotti l'importo di cui alla lettera f) e la quota destinata alla copertura delle spese per il proprio funzionamento, delle somme iscritte nel fondo speciale di cui al presente articolo. Il comitato di gestione ripartisce la quota con riferimento agli ambiti di intervento individuati dai centri di servizio nei loro programmi annuali.

Art. 15-ter. - (*Centri di servizio per il volontariato*). - 1. Le organizzazioni di volontariato, anche tramite istanza congiunta con gli enti locali e gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 15, possono richiedere al comitato di gestione la costituzione di centri di servizio, a disposizione delle organizzazioni di volontariato e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.

2. I centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali e nel registro di cui all'articolo 6-bis.

3. Le modalità di attuazione delle norme di cui al presente articolo, nonché agli articoli 15 e 15-bis sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4. Alle spese per il funzionamento dei comitati di gestione e dei centri di servizio si provvede con le risorse individuate con il decreto del Ministro del tesoro, 8 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 15 ottobre 1997».

2. Il decreto di cui all'articolo 15-ter, comma 3, della legge n. 266 del 1991, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

1. L'articolo 16 della legge n. 266 del 1991 è abrogato.

Art. 16.

1. All'articolo 17 della legge n. 266 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «all'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 6 e 6-bis»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. I membri degli organi di direzione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6-bis hanno diritto a permessi non retribuiti, nella misura e alle condizioni disposte dai contratti collettivi».

PETIZIONE N. 849

PRESENTATA DAL SIGNOR FABIO RATTO
TRABUCCO

Il signor Fabio Ratto Trabucco, di Chiavari (GE), chiede nuove norme in materia di Servizio civile nazionale.

